



essellepi spa

Assicurazioni Spese Legali Peritali e Rischi Accessori

Sede e Direzione Generale: 10121 Torino - C.so Matteotti 3 bis

**Tel. 011.548.003 - e-mail: info@slpspa.it - Pec: slpspa@legalmail.it
Sezione I Albo Imprese IVASS n° 1.00044**

CONTRATTO DI TUTELA LEGALE

SETTORE VITA PRIVATA

“Famiglia Plus”

Ed. 01/2020

SET Informativo contenente:

- DIP Danni (Documento Informativo Precontrattuale Danni)**
- DIP Aggiuntivo Danni (Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo Danni)**
- Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario**

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il SET Informativo

Prodotto redatto secondo le Linee guida del Tavolo tecnico Ania - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari



Assicurazione Tutela Legale per la vita privata

Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo



Società: S.L.P. ASSICURAZIONI SPESE LEGALI PERITALI E RISCHI ACCESSORI S.P.A.
Italia - Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione sez. I n. 1.00044

Prodotto: Famiglia Plus

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto assicurativo sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è ?

Questo prodotto assicura le spese di assistenza extragiudiziale, giudiziale e peritale, comprese le spese di giustizia penale, occorrenti a tutela dell'Assicurato per controversie sorte nell'ambito della sua vita privata extraprofessionale e si estende ai componenti il nucleo familiare (risultante dallo stato di famiglia) ed ai collaboratori addetti ai servizi domestici per fatti attinenti l'attività da essi svolta per conto dell'Assicurato.



Che cosa è assicurato ?

Garanzie prestate

- ✓ -Difesa penale per reati contravvenzionali e colposi;
- ✓ -recupero danni subiti in conseguenza di fatti illeciti di terzi;
- ✓ -difesa legale in sede civile per danni cagionati a terzi per fatti, circostanze o situazioni non previsti o esclusi dalla polizza di RCT;
- ✓ -difesa legale in sede civile per danni cagionati a terzi per fatti, circostanze o situazioni che rientrino nella copertura di RCT esaurito quanto dovuto dalla compagnia di RCT per spese di resistenza e di soccombenza;
- ✓ -chiamata in causa in manleva della Compagnia RCT nel caso in cui la Compagnia RCT non intervenga con un proprio legale per assistere l'Assicurato citato in giudizio per richieste risarcitorie avanzate da un soggetto terzo;
- ✓ -cause di lavoro per vertenze individuali quale lavoratore dipendente o con collaboratori domestici;
- ✓ -controversie, anche condominiali o relative a lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, derivanti dalla proprietà e/o locazione dell'appartamento costituente l'abitazione principale;
- ✓ -controversie quale acquirente di beni;
- ✓ -attività sportive svolte a livello dilettantistico e non agonistico;
- ✓ -assistenza sanitaria per la difesa dei diritti di malato;
- ✓ -informazione giuridica;
- ✓ -pronto intervento legale e/o peritale necessario a seguito di incidente grave o gravissimo.

La polizza prevede un massimale annuo scelto dal Contraente.



Che cosa non è assicurato ?

- ✗ -Controversie relative a operazioni di compravendita, costruzione e ricostruzione di immobili;
- ✗ -questioni attinenti a regolamenti condominiali ed ad interessi la cui tutela riguarda una pluralità di condomini;
- ✗ -controversie relative a rapporti patrimoniali e personali fra coniugi, diritto di famiglia, successioni e donazioni;
- ✗ -recupero di crediti e/o fatti derivanti da attività aventi finalità di lucro;
- ✗ -controversie originate dalla circolazione di veicoli, dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti e dall'uso di aeromobile;
- ✗ -controversie derivanti da tumulti popolari, eventi bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo o risse da chiunque provocate;
- ✗ -violazioni di norme di diritto tributario, fiscale ed amministrativo;
- ✗ -controversie relative a rapporti con la Pubblica Amministrazione, con Enti Pubblici di previdenza ed assistenza, Società di Assicurazioni, Banche, Finanziarie;
- ✗ -controversie relative a danni da inquinamento dell'ambiente, salvo fatto accidentale;
- ✗ -controversie relative a diritti reali di dominio, di godimento e di garanzia;
- ✗ -controversie relative ad accessori e pertinenze dell'appartamento;
- ✗ -controversie relative a "contratti di massa";
- ✗ -controversie relative all'acquisto e/o alle prestazioni di servizi, anche effettuati attraverso internet, vertenze comunque derivanti dall'utilizzo di internet o di altri canali telematici
- ✗ -fatti o situazioni non esplicitamente previsti dalla presente scheda di copertura.



Ci sono limiti di copertura ?

- ! -L' "Informazione giuridica" è prestata per 3 pareri verbali per anno assicurativo;
- ! -l'intervento per la difesa penale dell'Assicurato scatta nel momento in cui la compagnia di RC abbia tacitato gli aventi diritto;
- ! -in caso di difesa in sede civile, qualora il sinistro rientri nella copertura di RCT, la garanzia interviene dopo l'esaurimento di quanto dovuto dalla Compagnia RCT per spese di resistenza e soccombenza.



Dove vale la copertura ?

- ✓ L'assicurazione vale in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho ?

Obblighi all'inizio del contratto:

- rilasciare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.

Obblighi nel corso della durata del contratto:

- pagare il premio assicurativo alle scadenze convenute;
- riferire qualsiasi variazione che possa comportare una modifica del rischio assicurato;
- comunicare l'esistenza di un'eventuale ulteriore copertura per lo stesso rischio.

Obblighi in caso di sinistro:

- presentare denuncia alla Direzione Sinistri della Società con le modalità e nei termini previsti dalle Condizioni di Assicurazione, fornendo, anche nel corso della trattazione del sinistro, tutta la documentazione e le notizie utili alla gestione della pratica, trasmettendo altresì qualsiasi atto ricevuto o notificato.



Quando e come devo pagare ?

- Il premio deve essere pagato alla sottoscrizione del contratto nonché ad ogni scadenza di polizza successiva;
- il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto anche se è stato concesso il frazionamento rateale; in quest'ultimo caso si applicano gli oneri aggiuntivi del 3% per rate semestrali, 4% per rate quadrimestrali e 5% per rate trimestrali.
- il premio può essere pagato in contanti (nei limiti previsti dalla legge) o tramite bollettino di conto corrente postale, bonifico bancario o postale, assegno bancario o circolare o postale, carte di debito / credito o altri sistemi di pagamento elettronico conformi alle vigenti norme.



Quando comincia la copertura e quando finisce ?

- La copertura decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza se il relativo premio è stato corrisposto; qualora detto premio non risulti pagato, la copertura decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento. Resta ferma in ogni caso la data di scadenza stabilita nel contratto;
- il contratto ha durata non inferiore ad un anno, ma può essere proposta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale;
- il contratto prevede il tacito rinnovo a scadenza salvo disdetta di una delle parti.



Come posso disdire la polizza ?

- La polizza può essere disdetta con lettera raccomandata postale, oppure con PEC proveniente da account intestato alla parte interessata; la disdetta deve essere inviata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto unicamente alla Direzione della Società.

Assicurazione Tutela Legale per la vita privata

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa che realizza il prodotto:

SLP Assicurazioni Spese Legali Peritali e Rischi accessori S.p.A.

Prodotto: Famiglia Plus

DIP aggiuntivo Danni aggiornato al 01/01/2020. Il Documento pubblicato è l'ultimo disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

SLP - Assicurazioni Spese Legali e Peritali e Rischi Accessori S.p.A., C.so G. Matteotti 3 bis - 10121 Torino;
Tel.: 011/548003 - 011/548748; sito internet: www.slpspa.it; e-mail: info@slpspa.it; PEC: slpspa@legalmail.it.

SLP - Assicurazioni Spese Legali e Peritali e Rischi Accessori S.p.A., ha sede legale e direzione generale in Italia - C.so G. Matteotti 3 bis - 10121 Torino; ha i seguenti recapiti telefonici: 011/548003 - 011/548748; sito internet: www.slpspa.it, e-mail: info@slpspa.it; PEC: slpspa@legalmail.it; è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato dell'11/04/1974 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 19/04/1974 (d. m. di ricognizione rami del 26/11/1984) ed è iscritta alla sez. I Albo Imprese

I dati sulla situazione patrimoniale dell'Impresa riportati di seguito si riferiscono all'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2018.

Il patrimonio netto al 31/12/2018 ammonta a 3,633 milioni di euro di cui 2,508 milioni di euro per il capitale sociale e 1,125 milioni di euro per riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 1,43 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato ?

Per quanto riguarda le garanzie base non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato al massimale concordato con il Contraente.

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare ?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Sconto per durata	In caso di stipula di contratto poliennale viene applicato uno sconto di premio in relazione alla durata.
--------------------------	---

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Ricorsi per controversie fiscali	Sono garantite le spese per ricorsi alle Commissioni Tributarie nei diversi gradi o per istanze in via amministrativa.
Consulenze tecniche di ufficio	Sono garantite le spese incontrate per consulenze tecniche d'ufficio.



Che cosa NON è assicurato ?

Rischi esclusi	Il pagamento di multe, ammende, sanzioni in genere, oneri fiscali.
	Le spese per controversie derivanti da fatti riconducibili a dolo o a colpa grave a chiunque attribuibili.
	Le spese originate dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale.
	Le spese per controversie derivanti da eventi riconducibili a caso fortuito o forza maggiore
	Le spese, salvo diversa pattuizione, di perizie d'ufficio e di consulenza se non fornita dalla Società
	Le spese relative alle controversie ed alle conseguenze di qualsiasi natura, anche addebitabili ad errori professionali, riguardanti l'attività svolta a favore del Contraente/Assicurato da Legali e Tecnici e quelle derivanti da polizze stipulate con la Società



Ci sono limiti di copertura ?

Per quanto riguarda i limiti di copertura non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.



Che obblighi ho ? Quali obblighi ha l'Impresa ?

Cosa fare in caso di sinistro	Denuncia di sinistro: la denuncia della controversia deve essere inviata unicamente alla Direzione della Società nel termine di tre giorni lavorativi da quello in cui la stessa si è verificata o dal momento in cui il Contraente/Assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia deve indicare numero della polizza, data, luogo, modalità della controversia, generalità dei testi. Deve essere fornita la documentazione relativa ai danni subiti e tutte le altre notizie utili alla trattazione della pratica. Nei casi di difesa legale in sede civile per danni cagionati a terzi e chiamata in causa e manleva della compagnia RCT l'Assicurato deve produrre copia della polizza RCT e cedere ad SLP il diritto di agire in rivalsa, nei confronti della compagnia RCT. Devono essere trasmessi unicamente alla Direzione della Società tutti gli atti notificati nel termine di
	Assistenza diretta/in convenzione: l'assistenza viene fornita direttamente dall'Impresa ai sensi dell'art. 164 del Codice delle Assicurazioni Private, per cui non vi sono prestazioni che vengono fornite da altri enti/strutture convenzionate con la Compagnia
	Gestione da parte di altre Imprese: la Società non prevede l'affidamento della gestione dei sinistri ad Imprese terze.
	Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono per legge in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti rese in fase di conclusione del contratto e che influenzano la valutazione del rischio, possono comportare la perdita parziale o totale del diritto alla garanzia, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del codice civile
Obblighi dell'Impresa	SLP liquida le spese e/o le indennità entro 30 giorni dalla data di definizione dell'importo dovuto.



Quando e come devo pagare ?

Premio	<ul style="list-style-type: none"> - Il pagamento del premio può essere effettuato, nel quadro della normativa vigente, con le modalità indicate nel DIP; i massimali, le indennità e il premio possono essere soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali dell'indice ISTAT col minimo del 5%; il premio richiesto al Contraente è comprensivo del 21,25% di imposte; - il premio può essere frazionato con le modalità indicate nel DIP; - non sono previste modalità di vendita multilevel marketing.
Rimborso	Non è previsto il rimborso del premio.



Quando comincia la copertura e quando finisce ?

Durata	<ul style="list-style-type: none"> - Il contratto può avere durata annuale o poliennale e prevede il tacito rinnovo a scadenza. In caso di durata poliennale il Contraente non può disdire il contratto prima della scadenza prevista; se la durata supera i cinque anni, il Contraente, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere annualmente dal contratto; - per le azioni di sfratto è prevista una carenza di 24 mesi dalla data di effetto della polizza.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di procedere in corso di contratto alla sospensione delle garanzie di polizza



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede il diritto del Contraente di recedere entro un determinato termine dalla stipulazione.
Risoluzione	Il Contraente può richiedere l'anticipata risoluzione del contratto documentando la cessazione del rischio.



A chi è rivolto questo prodotto ?

Questo prodotto è rivolto a persone fisiche / nuclei familiari che intendano avere una copertura di tutela legale per la vita privata.



Quali costi devo sostenere ?

La quota parte retrocessa in media dall'Impresa agli Intermediari, determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'esercizio 2018, è pari al 30,87% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE ?

All'Impresa assicuratrice	I reclami devono essere inoltrati per iscritto all'Ufficio Reclami della Società con una delle seguenti modalità: * e-mail: reclami@slpspa.it * fax n. 011/548760 * posta: SLP Assicurazioni SpA - Ufficio Reclami - C.so Matteotti 3bis - 10121 Torino. L'Impresa ha l'obbligo di dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Per la risoluzione delle controversie in materia di contratti assicurativi, il Contraente/Assicurato che intenda avvalersi dell'istituto della mediazione, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98), dovrà far pervenire alla Sede e Direzione della Società la richiesta di mediazione depositata presso tale Organismo. La mediazione è obbligatoria risultando condizione di procedibilità per l'eventuale successiva azione giudiziaria.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>- In caso di disaccordo sull'interpretazione di clausole contrattuali e/o sulla gestione del sinistro, le Parti possono demandare la decisione ad un arbitro che provvede secondo equità e dispone, tenuto conto dell'esito dell'arbitrato, anche per la ripartizione delle spese; l'arbitro, previa richiesta per raccomandata o per posta elettronica certificata, verrà designato di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente su richiesta della Parte diligente.</p> <p>In alternativa all'arbitrato, il Contraente/Assicurato, nel caso ritenesse di poter ottenere un risultato più favorevole rispetto a quello acquisito o prospettato dalla Società, può proseguire l'azione per proprio conto; pervenendo ad un risultato migliore, la Società, nel limite del massimale di polizza e fino a concorrenza della differenza fra i due risultati, gli rimborserà le spese legali sostenute e non liquidate.</p> <p>- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere (controversie tra un Contraente/Consumatore di uno Stato Membro ed un'Impresa con sede legale in un altro Stato Membro), il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato Membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'Impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione tra organismi nazionali.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



**Assicurazione Tutela Legale per la vita privata
Famiglia Plus**
Condizioni di assicurazione comprensive di glossario



Impresa che realizza il prodotto:
SLP ASSICURAZIONI SPESE LEGALI E PERITALI E RISCHI ACCESSORI S.P.A.

INDICE

Sezione 1 - Che cosa è assicurato	Artt. 1-3	Pag. 1
Sezione 2 - Che cosa non è assicurato	Artt. 4-5	Pag. 2
Sezione 3 - Limiti di copertura	Art. 6	Pag. 3
Sezione 4 - Dove vale la copertura	Art. 7	Pag. 3
Sezione 5 - Che obblighi ho	Artt. 8-12	Pag. 3
Sezione 6 - Quando e come devo pagare	Artt. 13-15	Pag. 4
Sezione 7 - Quando comincia e quando finisce la copertura	Artt. 16-17	Pag. 4
Sezione 8 - Denuncia e gestione dei sinistri	Artt. 18-21	Pag. 5
Sezione 9 - Come posso disdire la polizza	Artt. 22-23	Pag. 7
Glossario		Pag. 8

Guida alla lettura: come previsto dall'art. 166 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. del 07/09/2005, n. 209), le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate in **grassetto**.



CONTRATTO DI TUTELA LEGALE denominato " FAMIGLIA PLUS - VITA PRIVATA " **Condizioni di Assicurazione**

SEZIONE 1 - Che cosa è assicurato

ART. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - SPESE GARANTITE

1.1) Nei termini ed alle condizioni specificatamente previste dalle singole garanzie, la Società assume a proprio carico, nel limite del massimale annuo previsto ed indicato sul frontespizio di polizza, le spese di assistenza extragiudiziale, giudiziale e peritale, in sede penale e/o civile, comprese le spese di giustizia penale, occorrenti a tutela degli interessi dell'Assicurato per controversie sorte nell'ambito della sua vita privata extraprofessionale e si estende ai componenti il nucleo familiare (risultante dallo stato di famiglia) ed ai collaboratori addetti ai servizi domestici per fatti attinenti l'attività da essi svolta per conto dell'Assicurato.

Per nessun titolo l'Impresa sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, che deve intendersi pertanto riferita alla disponibilità per annualità assicurativa e per il/i sinistri denunciati nel corso della stessa annualità a prescindere dal momento della loro definizione.

1.2) In particolare vengono garantite in SEDE PENALE ed in tutti i gradi del giudizio:

- le spese per l'assistenza penale nella fase procedimentale;
- le spese per l'assistenza penale nella fase processuale;
- le spese per l'assistenza peritale;
- le spese processuali di cui all'art. 535 c.1 del c.p.p.;
- le spese per l'assistenza prestata al fine di ottenere la remissione della querela;
- le spese relative alla consulenza e/o all'informazione giuridica.

1.3) In particolare vengono garantite in SEDE CIVILE ed in tutti i gradi del giudizio:

- le spese per l'assistenza stragiudiziale in sede civile;
- le spese per l'assistenza giudiziale civile;
- le spese per l'assistenza peritale;
- le spese di resistenza;
- le spese di registrazione della sentenza e/o di altri atti giudiziali;
- le spese dell'organismo di mediazione se obbligatoria;
- le spese relative alla consulenza e/o all'informazione giuridica.

1.4) Qualora sia garantito un indennizzo e/o un rimborso, le relative somme vengono corrisposte per anno assicurativo e tale limite viene specificatamente indicato in polizza.

Le somme dovute per effetto dell'operatività delle garanzie vengono corrisposte:

- a) al Professionista, su presentazione di parcella, per incarichi ratificati dalla Società su preventiva segnalazione del Contraente/Assicurato oppure conferiti direttamente dalla Società;
- b) al Contraente/Assicurato se trattasi di indennizzi e/o rimborsi previsti dalla garanzia.

1.5) Il pagamento delle spese garantite viene effettuato entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.

1.6) Chi è assicurato: il nucleo familiare costituito da componenti conviventi risultanti dallo stato di famiglia ed i collaboratori addetti ai servizi domestici per fatti attinenti l'attività da essi svolta per conto dell'Assicurato.

ART. 2 - GARANZIE

2.1) DIFESA PENALE: La garanzia è valida per la difesa in sede penale per delitti colposi o contravvenzioni del Contraente/Assicurato, dei componenti il nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia e se conviventi e per i collaboratori domestici per fatti attinenti l'attività da essi svolta per conto dell'Assicurato.

La garanzia è valida anche per:

- a) il ricorso a riti alternativi quali la messa alla prova, il patteggiamento della pena ed il rito abbreviato;
- b) l'attività svolta al fine di ottenere la remissione della querela, quando possibile, se è stata proposta nei confronti dell'Assicurato.

2.2) RECUPERO DANNI: subiti in conseguenza di fatti illeciti di terzi sia per danni a cose che lesioni alla persona.

2.3) DIFESA LEGALE in sede civile per danni cagionati a terzi, derivanti anche dalla proprietà di animali o armi regolarmente denunciate ed utilizzate per l'esercizio della caccia o al poligono. Tale garanzia è valida per fatti, circostanze o situazioni non previsti o esclusi dalla polizza di Responsabilità civile terzi in primo rischio, ferme le esclusioni previste dal successivo art. 5 delle C.A. Qualora il sinistro rientri nella copertura di Responsabilità civile terzi, la garanzia SLP interviene dopo l'esaurimento di quanto dovuto dalla compagnia di RCT per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 del codice civile.

2.4) CHIAMATA IN CAUSA IN MANLEVA DELLA COMPAGNIA RCT: Nel caso in cui, pur trattandosi di sinistro rientrante nella copertura di RCT e pur avendo l'assicurato corrisposto il relativo premio, la compagnia RCT non intervenga con un proprio legale per assistere l'assicurato citato in giudizio per richieste risarcitorie avanzate da un soggetto terzo, SLP garantisce: a) le spese di assistenza extragiudiziale finalizzata



c) le spese legali necessarie alla costituzione in giudizio ed alla chiamata in causa in manleva della Compagnia RCT: le spese legali successive a tali atti, salvo diversa pattuizione scritta, non formano oggetto di garanzia nè di rimborso.

Per consentire l'intervento di SLP, l'Assicurato ha l'obbligo, pena la decadenza del diritto alla prestazione, di produrre, contestualmente alla presentazione della denuncia del sinistro, copia della polizza RCT e di cedere ad SLP il diritto di agire in rivalsa, ricorrendone i presupposti, nei confronti della compagnia RCT per il recupero delle spese sostenute per l'attività della chiamata in causa in manleva.

2.5) CAUSE DI LAVORO per vertenze individuali quale lavoratore dipendente o con collaboratori domestici (purchè questi ultimi in regola con gli obblighi previdenziali) di competenza del Giudice Ordinario in funzione di giudice del lavoro.

2.6) ABITAZIONE: controversie, anche condominiali o relative a lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, derivanti dalla proprietà e/o locazione dell' appartamento costituente l'abitazione principale. Per le azioni di sfratto, con esclusione dei casi di morosità, riguardanti esclusivamente l'abitazione principale, resta convenuto che la garanzia è operante dopo 24 mesi dalla data di effetto della polizza.

2.7) CONTROVERSIE QUALE ACQUIRENTE DI BENI, eccetto le esclusioni previste.

2.8) ATTIVITA' SPORTIVE svolte a livello dilettantistico e non agonistico, con esclusione degli sport da combattimento e di qualsiasi attività interessante la circolazione/guida di veicoli.

2.9) ASSISTENZA LEGALE SANITARIA per la difesa dei diritti di malato in caso di errore medico o di pregiudizio addebitabile ad una struttura sanitaria pubblica o privata. Sono escluse le controversie riguardanti ritardi nell'effettuazione di esami medici e diagnostici o ricoveri ambulatoriali e/o ospedalieri.

2.10) INFORMAZIONE GIURIDICA: 3 pareri verbali per anno assicurativo su qualsiasi argomento tramite la Direzione Sinistri della Compagnia, che si avvale di Esperti di diritto e di Professionisti, affinché il Contraente/Assicurato venga a conoscenza dei suoi diritti e del modo di farli valere. La richiesta, verbale o scritta, di informazione giuridica deve essere dal Contraente/Assicurato formulata unicamente alla Direzione della Società, fornendo, se richiesta, idonea documentazione per la corretta disamina della questione.

2.11) IMMEDIATA ASSISTENZA LEGALE E/O PERITALE: in caso di minaccia di arresto o di arresto, l'Assicurato può, anche telefonicamente, richiedere alla Società l'immediata assistenza legale e peritale o può direttamente nominare un legale e un perito. Le relative spese sono a carico dell'Impresa.

2.12) CONSULENZA ASSICURATIVA: direttamente o tramite consulenti specializzati, consistente in pareri ed informazioni anche scritti. La garanzia vale esclusivamente per polizze attinenti la vita privata e riguarda:

- a) polizze già stipulate o stipulande di qualsiasi ramo;
- b) l'interpretazione di clausole contrattuali;
- c) casi di controversie di carattere assicurativo.

ART. 3 - ESTENSIONI

Garanzie valide se è stato corrisposto il relativo premio

3.1) CONTROVERSIE FISCALI per ricorsi alle Commissioni Tributarie nei diversi gradi o per istanze in via amministrativa. Qualora la Società con motivazioni adeguate sconsigliasse la presentazione del ricorso o dell'istanza, l'Assicurato potrà per proprio conto e a proprio rischio e spese accedere alle Commissioni Tributarie o ai competenti Uffici; nel caso ottenesse un risultato più favorevole rispetto a quello prospettato dalla Società o comunque il riconoscimento anche parziale della fondatezza dei motivi adottati, la Società rimborserà all'Assicurato le spese da lui sostenute per la presentazione dei ricorsi o delle istanze.

3.2) CONSULENZE TECNICHE D'UFFICIO: la Società, a parziale deroga dell'art. 4 lettera "e", garantisce all'Assicurato il pagamento delle spese relative a consulenze tecniche d'ufficio.

SEZIONE 2 – Che cosa non è assicurato

ART. 4 - SPESE NON GARANTITE

Non sono garantite le seguenti spese:

- a) il pagamento di multe, ammende, sanzioni in genere, oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di atti ecc.);
- b) le spese per controversie derivanti da fatti riconducibili a dolo od a colpa grave a chiunque attribuibili;
- c) le spese originate dalla costituzione di parte civile quando il Contraente/Assicurato viene perseguito in sede penale;
- d) le spese per controversie derivanti da eventi riconducibili a caso fortuito o forza maggiore;
- e) le spese, salvo diversa pattuizione o se non già previste in polizza, di perizie di ufficio, relative a procedimenti al TAR, di giudizio dovute all'avversario in caso di soccombenza, di consulenza se non fornita dalla Società;
- f) le spese relative alle controversie e alle conseguenze di qualsiasi natura, anche addebitabili ad errori professionali, riguardanti l'attività svolta a favore del Contraente/Assicurato da Legali e Tecnici e quelle derivanti da polizze stipulate con la Società;
- g) le spese relative a fatti che non siano espressamente garantiti o che siano esclusi dalle condizioni della polizza e/o dalle relative appendici;
- h) le spese relative a fatti in relazione ai quali non si sia verificata la condizione sospensiva se contrattualmente prevista.



ART. 5 - ESCLUSIONI

Salvo diversa pattuizione scritta, le garanzie non sono operanti per controversie aventi ad oggetto:

- a) operazioni di compravendita, costruzione e ricostruzione di immobili;
- b) questioni attinenti a regolamenti condominiali ed ad interessi la cui tutela riguarda una pluralità di condòmini;
- c) rapporti patrimoniali e personali fra coniugi, comprese quelle per separazione personale, scioglimento e annullamento di matrimonio, divorzio; diritto di famiglia, successioni e donazioni;
- d) recupero di crediti e/o fatti derivanti da attività aventi finalità di lucro;
- e) fatti originati dalla circolazione di veicoli, dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti e dall'uso di aeromobile;
- f) fatti derivanti da tumulti popolari, eventi bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo o risse da chiunque provocate;
- g) violazioni civili e penali relative a: inadempimenti o violazioni di norme di diritto tributario, fiscale ed amministrativo;
- h) rapporti con la Pubblica Amministrazione, con Enti Pubblici di previdenza ed assistenza, Imprese di Assicurazioni, Banche, Finanziarie;
- i) danni da inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale;
- l) diritti reali di dominio, di godimento e di garanzia che non siano esplicitamente previsti dall'art. 2 e 3 delle presenti Condizioni;
- m) accessori e pertinenze dell'appartamento;
- n) contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. (c.d. "contratti di massa");
- o) l'acquisto e/o le prestazioni di servizi;
- p) l'acquisto di beni e/o servizi effettuato attraverso internet e/o vertenze comunque derivanti dall'utilizzo di internet o di altri canali telematici;
- q) fatti relativi all'attività professionale o, in genere, lavorativa, salvo quanto previsto dall'art. A.5 (cause di lavoro quale lavoratore dipendente);
- r) fatti o situazioni non esplicitamente previsti dalla presente scheda di copertura.

SEZIONE 3 – Limiti di copertura

ART. 6 – LIMITI

In relazione alle garanzie prestate (art. 2 delle Condizioni di Assicurazione):

- a) l' "Informazione giuridica" è prestata per 3 pareri verbali per anno assicurativo;
- b) l'intervento per la "Difesa penale" dell'Assicurato opera a decorrere dal momento in cui la Compagnia di Responsabilità civile provvede alla tacitazione degli aventi diritto;
- c) in caso di "Difesa in sede civile", qualora il sinistro rientri nella copertura di Responsabilità Civile Terzi, la garanzia interviene dopo l'esaurimento di quanto dovuto dalla Compagnia di R.C.T. per spese di resistenza e di soccombenza;
- d) per le "Attività sportive" sono esclusi gli sport da combattimento e qualsiasi attività interessante la circolazione/guida di veicoli;
- e) per l' "Assistenza legale sanitaria" sono escluse le controversie riguardanti ritardi nell'effettuazione di esami medici e diagnostici o ricoveri ambulatoriali e/o ospedalieri.

SEZIONE 4 – Dove vale la copertura

ART. 7 – LIMITE TERRITORIALE

L'assicurazione vale, salvo diversa indicazione che deve risultare da patto scritto, nei seguenti Paesi:

- a) Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

SEZIONE 5 – Che obblighi ho

ART. 8 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di riferire su circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; l'inadempimento a tale obbligo, così come le dichiarazioni inesatte o le reticenze, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.

ART. 9 - VARIAZIONE, DIMINUIZIONE E/O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

9.1) Ferme le norme di cui agli artt. 1897, 1898, 1918 c.c. e fermo l'obbligo di provvedere al pagamento delle rate di premio scadute e non corrisposte, si conviene che:

- a) qualsiasi variazione di rischio deve essere immediatamente comunicata alla Società per l'adeguamento del premio;
- b) qualunque richiesta per ottenere annullamenti o diminuzioni o sospensioni potrà essere presa in considerazione solo se documentata dal Contraente.

ART. 10 – ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO

Ferme le norme di cui all'art. 1910 c.c., il Contraente/Assicurato, pena la decadenza dalla prestazione assicurativa, ha l'obbligo di comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni aventi ad oggetto la copertura dello stesso rischio.

ART. 11 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI - RATIFICHE

11.1) Tutte le comunicazioni riguardanti la polizza o l'esecuzione del contratto devono essere effettuate per raccomandata postale o tramite posta certificata.

11.2) Nessuna condizione, accordo, modifica e/o variazione intervenuti fra Contraente/Assicurato e Agenti o altri intermediari a riguardo del contratto, sono validi senza la ratifica scritta da parte della Direzione della Società.

ART. 12 - COMPETENZA TERRITORIALE

12.1) In caso di controversie riguardanti l'esecuzione, l'interpretazione e/o la risoluzione del contratto, competente a giudicare è esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del foro di Torino, sede della Società. E' inoltre data facoltà alla Società di avvalersi dell'Autorità Giudiziaria del luogo in cui è stato concluso il contratto oppure in cui ha sede l'Agenzia, cui è assegnata la polizza.

12.2) Per il Contraente/Assicurato, nella sua qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 1469 bis c.c. e del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), in caso di controversie foro competente è quello della sua residenza o del suo domicilio elettivo.

A seguito di specifica trattativa condotta ai sensi dell'art. 34 comma 4 e 5 del D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo) e risultante anche dal frontespizio di polizza, le Parti convengono, nel solo caso in cui il consumatore non provveda al pagamento del premio contrattualmente dovuto, di derogare dal foro esclusivo, per cui, verificandosi tale circostanza, il foro competente, oltre la residenza o il domicilio elettivo del consumatore, può essere anche quello della sede della Società oppure dell'Agenzia cui è affidata la polizza.

12.3) Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi in una sede individuata nel Comune di Torino.

SEZIONE 6 – Quando e come devo pagare

ART. 13 - PAGAMENTO DEL PREMIO

13.1) Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza.

Il Contraente è tenuto a pagare alla Direzione della Società ovvero all'Intermediario incaricato alle scadenze stabilite e per tutta la durata del contratto il premio convenuto.

L'esazione dei premi precedentemente effettuata al domicilio del Contraente non può in alcun modo essere invocata come deroga a tale obbligo.

13.02) il pagamento può essere effettuato, oltre che in contanti nei limiti previsti dalla legge, tramite bollettino di conto corrente postale, bonifico bancario o postale, assegno bancario circolare o postale, carte di debito/credito o altri sistemi di pagamento elettronico conformi alle vigenti norme.

ART. 14 – INDICIZZAZIONE

14.1) Se è prevista l'indicizzazione, i massimali, le indennità ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita") - ISTAT, col minimo del 5%; il premio così indicizzato verrà arrotondato ai cinquanta centesimi di euro più vicini.

14.2) L'indice iniziale corrisponde a quello del mese di giugno dell'anno precedente la stipulazione della polizza e l'adeguamento viene effettuato ad ogni scadenza annuale.

14.3) L'indicizzazione può essere bloccata l'anno immediatamente successivo la richiesta avanzata dal Contraente.

ART. 15 - TASSE E IMPOSTE

15.1) Le tasse e/o imposte sono a carico del Contraente.



- a) l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto e fino alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata stabilita;
- b) se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il premio viene pagato;
- c) se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza;
- d) il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è interamente dovuto, anche se è stato concesso il frazionamento rateale;
- e) il premio in tutti i casi viene arrotondato ai cinquanta centesimi di euro più vicini.

ART. 17 - OPERATIVITA' E DECORRENZA DELLA GARANZIA

17.1) La garanzia è valida per quelle controversie i cui fatti costitutivi, intesi come origine o causa prima, e le relative conseguenze siano sorti in data successiva a quella di effetto della polizza; non formano quindi oggetto di copertura assicurativa le controversie derivanti da conseguenze attribuibili a fatti sorti in data antecedente la stipula della polizza.

Stabilita, sulla base di quanto sopra espresso, l'origine o la causa prima e quindi la data del fatto dannoso (controversia-vertenza-sinistro), da tale momento decorre l'operatività della polizza, se la stessa è stata emessa in data antecedente, se il fatto è previsto dalle garanzie prestate e se i pagamenti sono stati regolarmente effettuati; alla data così stabilita viene altresì fatto riferimento sia per quanto riguarda gli altri diritti derivanti dal contratto sia per quanto riguarda il computo dei termini agli effetti prescrizione di cui all'art. 2952 comma 2 del codice civile.

17.2) Le vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti sinistro unico. In caso di procedure, processi e/o procedimenti, anche di natura diversa, a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo evento-fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti ed il massimale previsto per tale vertenza viene equamente ripartito tra gli assicurati coinvolti in proporzione ai rispettivi interessi.

Le vertenze, anche di natura diversa, originate dallo stesso evento-fatto, che coinvolgano il solo Contraente/Assicurato, si considerano altresì sinistro unico con disponibilità dell'unico massimale previsto.

SEZIONE 8 – Denuncia e gestione dei sinistri

ART. 18 - DENUNCIA DEL SINISTRO

REGOLE CUI ATTENERSI PER AVER DIRITTO ALLE PRESTAZIONI: I CASI DI DECADENZA

18.1) La denuncia del sinistro deve essere presentata oppure inviata tramite posta raccomandata/posta elettronica certificata **UNICAMENTE A SLP - Direzione Sinistri - entro tre giorni (3 giorni) da quello in cui si è verificato o dal momento in cui il Contraente/Assicurato ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del codice civile);**

18.2) **Pena la decadenza del diritto alla garanzia assicurativa, in presenza di sinistri con morti e/o feriti, il Contraente/Assicurato deve:**

- a) **immediatamente, e comunque entro tre giorni (3 giorni) dal verificarsi dell'evento**, darne comunicazione alla Direzione Sinistri della Società per consentire, ai sensi ed agli effetti tutti dell'art. 164 del Codice delle Assicurazioni, il tempestivo intervento della Società finalizzato alla migliore tutela degli interessi dell'Assicurato;
- b) **successivamente, e comunque entro tre giorni (3 giorni) dalla notifica, inviare copia di tutti gli atti giudiziari** che a lui venissero notificati (identificazione di persona sottoposta ad indagini, nomina del difensore, comunicazioni del Pubblico Ministero ecc.);
- c) **far pervenire negli stessi termini (entro 3 giorni dalla notifica) copia di atti** relativi all'accertamento di violazioni e/o sanzioni amministrative pecuniarie interessanti il sinistro denunciato.

18.3) La denuncia deve:

- a) indicare numero della polizza, data, luogo del sinistro, dati dell'avversario e generalità dei testi;
- b) riportare una dettagliata descrizione dei termini della controversia e qualsiasi notizia utile alla trattazione della pratica;
- c) alla denuncia stessa deve essere allegata copia di tutta la documentazione in possesso del Contraente/Assicurato e, se necessario e richiesto dalla legge, i documenti occorrenti per la prestazione vanno regolarizzati a sue spese.

18.4) Nel caso in cui debba essere attivata la garanzia "Chiamata in causa in manleva della compagnia RCT", il Contraente/Assicurato ha l'obbligo, **pena la decadenza del diritto alla prestazione**, di produrre, contestualmente alla presentazione della denuncia del sinistro, copia della polizza RCT e di cedere ad SLP il diritto di agire in rivalsa, ricorrendone i presupposti, nei confronti della compagnia RCT per il recupero delle spese sostenute per l'attività della chiamata in causa in manleva.

18.5) in caso di cessazione della polizza non seguita da sostituzione, la garanzia non è operante per sinistri che, insorti durante il periodo di validità del contratto, vengano denunciati oltre due anni dalla data di cessazione della polizza (art. 2952 comma 2 c.c.), salvo il caso in cui il Contraente/Assicurato, per circostanze e fatti non imputabili a sua inerzia bensì dovuti a ritardi del terzo, sia venuto a conoscenza del sinistro successivamente al periodo sopra indicato.

18.6) **Decadenze: Si ha la decadenza dai benefici del contratto e quindi le garanzie non sono operanti qualora il Contraente/Assicurato:**

d) non produca copia di polizza RCT per l'azione di rivalsa (art. 18.4).

ART. 19 – GESTIONE DEI SINISTRI

REGOLE CUI ATTENERSI PER AVER DIRITTO ALLE PRESTAZIONI: I CASI DI DECADENZA

19.1) La Società, ai sensi ed agli effetti tutti dell'art. 164 del Codice delle Assicurazioni e col consenso del Contraente/Assicurato esplicitamente dato con la presentazione e/o con la sottoscrizione della denuncia, assume nell'immediatezza, anche tramite Legali e Periti direttamente incaricati, la gestione del sinistro, prestando attività di assistenza e consulenza stragiudiziale sia per la fase civile (quindi fino all'inizio dell'azione davanti il Giudice Civile) sia per la fase procedimentale penale (e quindi fino all'inizio del processo/dibattimento). Nel corso di tali fasi vengono esaminate tutte le problematiche di rilevanza civile e/o penale (con specifico e prioritario riferimento a quelle riguardanti l'aspetto e le conseguenze di natura penale) e viene raccolta tutta la documentazione necessaria per la migliore tutela dell'Assicurato, disponendo, in piena collaborazione con quest'ultimo e tramite Professionisti incaricati, sia per la stesura di ricorsi, istanze o quanto altro necessario, sia per l'esperienza di tentativi di definizione e/o conciliazione dinanzi a qualsiasi Autorità e/o Organismo a ciò preposto, al fine di pervenire alla risoluzione della vertenza.

19.2) Ove ciò non riesca e sia quindi necessario incaricare un legale per l'inizio dell'azione giudiziale in sede civile oppure per la difesa penale del Contraente/Assicurato in sede processuale (o anche nel caso in cui insorga conflitto d'interesse con la Società), questa informerà il Contraente/Assicurato del suo diritto di scegliere un unico Legale per la tutela dei suoi interessi tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale competente a decidere sulla controversia. Sono escluse, salvo diversa pattuizione, le spese derivanti da attività procuratoria, da diaria e/o trasferta;

19.3) Il Contraente/Assicurato potrà segnalare il nominativo del Legale da lui scelto e la Società, ricorrendone i presupposti contrattuali, provvederà, informandone immediatamente il Contraente/Assicurato, a conferire al Legale formale incarico, assumendo da tale momento a proprio carico le relative spese nel limite:

a) del massimale pattuito;

b) di quanto effettivamente liquidato in sentenza o, in mancanza di statuizione sulle spese, non oltre il massimo delle tariffe professionali con esclusione di eventuali aumenti, ancorché consentiti e/o previsti dalle tariffe stesse.

Contestualmente alla segnalazione del nominativo del Legale, il Contraente/Assicurato, oltre a fornire tutti i documenti necessari alla gestione della pratica, deve trasmettere il preventivo di massima che lo stesso Legale, ai sensi della legge n. 247 del 31/12/2012 e successive modifiche, deve, prima dell'inizio della prestazione, obbligatoriamente rilasciare al cliente; tale preventivo deve indicare la prevedibile misura del costo della prestazione stessa (distinguendo tra oneri, spese anche forfettarie e compenso professionale) e il grado di complessità della causa o della prestazione da svolgere.

La Società, in caso di necessità, può richiedere al Contraente/Assicurato che la parcella del Legale venga ratificata dal Consiglio dell'Ordine e, per tutto ciò che riguarda i rapporti tra le Parti, trova applicazione la sopracitata legge n. 247 del 31/12/2012.

19.4) Dopo ogni denuncia il Contraente/Assicurato non può addivenire, senza preventiva autorizzazione della Società, ad alcuna transazione e/o accordo né può revocare il mandato conferito al Professionista in via extragiudiziale e/o giudiziale o determinarne la dismissione, pena il rimborso degli onorari e delle spese sostenute o anticipate dalla Società.

19.5) La Società, salva diversa pattuizione, non è tenuta a dare alcuna assistenza nel caso in cui il Contraente/Assicurato, al quale sia stata notificata un'informazione di garanzia o sia coinvolto in un procedimento penale o sia convenuto in giudizio, debba o possa rispondere di danni arrecati al cui risarcimento sia interessata o debba provvedere la sua compagnia di responsabilità civile auto o altra compagnia di responsabilità civile.

La Società garantisce però il pagamento delle spese legali e peritali qualora, avvenuta la tacitazione degli aventi diritto, il Contraente/Assicurato debba continuare nella sua difesa in sede penale; la garanzia è altresì valida per la quota di spese di resistenza che rimanga a carico del Contraente/Assicurato a norma dell'art. 1917 comma 3 c.c.

19.6) Decadenze: Si ha la decadenza dai benefici del contratto e quindi le garanzie non sono operanti qualora il Contraente/Assicurato:

a) non consenta alla Società di svolgere le attività previste dall'art. 20.1;

b) non trasmetta copia del preventivo di massima che il Legale segnalato deve rilasciare a norma di legge prima dell'inizio della sua prestazione e secondo le modalità riportate all'art. 20.3;

c) dopo la denuncia, addivenga, senza autorizzazione, ad una transazione e/o accordo ovvero revochi il mandato conferito al Professionista (art. 20.4);

d) promuova un'azione giudiziale senza preventiva autorizzazione scritta della Società;

e) incarichi direttamente legali e tecnici ;

f) denunci il sinistro a definizione avvenuta.

19.7) In ogni caso la Società non riconosce le spese per legali e tecnici che non siano da essa preventivamente e formalmente incaricati.

ART. 20 – DISACCORDO TRA CONTRAENTE / ASSICURATO ED IMPRESA

20.1) In caso di disaccordo sull'interpretazione di clausole contrattuali e/o sulla gestione del sinistro, le Parti possono o adire l'Autorità Giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità e dispone, tenuto conto dell'esito dell'arbitrato, anche per la ripartizione delle spese; l'arbitro, previa richiesta per raccomandata o per posta elettronica certificata, verrà designato di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente su richiesta della Parte diligente. Nel caso



20.2) In alternativa all'arbitrato, il Contraente/Assicurato, nel caso ritenesse di poter ottenere un risultato più favorevole rispetto a quello acquisito o prospettato dalla Società, può proseguire l'azione per proprio conto; pervenendo ad un risultato migliore, la Società, nel limite del massimale di polizza e fino a concorrenza della differenza fra i due risultati, gli rimborserà le spese legali sostenute e non liquidate.

ART. 21 – RECUPERO DI SOMME

21.1) Alla definizione della pratica sia in fase stragiudiziale che giudiziale, tutte le somme recuperate a titolo di capitale ed interessi spetteranno integralmente al Contraente/Assicurato;

21.2) Le somme recuperate sia in fase stragiudiziale che giudiziale, in tutto o in parte a titolo di onorari, competenze e spese spetteranno alla Società che le ha sostenute o anticipate.

21.3) In caso di procedure fallimentari, l'intervento della Società è limitato alla stesura e al deposito della domanda di ammissione al passivo.

SEZIONE 9 – Come posso disdire la polizza

ART. 22 - DISDETTA - PROROGA TACITA E DURATA

22.1) La disdetta, munita di firma autografa della Parte interessata (Contraente o Società) deve essere spedita con lettera raccomandata postale (e non con altri mezzi o modalità) oppure inviata con posta elettronica certificata proveniente da account intestato alla stessa Parte interessata, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza: a) UNICAMENTE ALLA DIREZIONE DELLA SOCIETA' (e non alle Agenzie o a qualsiasi altro intermediario) se inviata dal Contraente ; b) all'indirizzo conosciuto del Contraente se inviata dalla Società;

22.2) In mancanza di regolare disdetta il contratto, ai sensi dell'art. 1899 secondo comma del codice civile, è tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

ART. 23 – ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

23.1) Il Contraente può richiedere l'anticipata risoluzione del contratto documentando:

a) la cessazione del rischio.

GLOSSARIO

Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato sotto specificato:

ADDETTI: Titolari, dipendenti e collaboratori, anche familiari.

ANNO ASSICURATIVO: Periodo calcolato in anno intero a partire dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.

ARBITRATO: Procedimento stragiudiziale per la soluzione di controversie svolto mediante l'affidamento di un apposito incarico ad un Arbitro oppure ad un Collegio arbitrale composto da due Periti nominati dalle parti ed un terzo Arbitro nominato da una persona al di sopra delle parti (es. Presidente di un Tribunale).

ASSICURATO: Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE: Contratto/polizza di assicurazione.

ASSISTENZA GIUDIZIALE: Attività di patrocinio che ha inizio quando si attribuisce al Giudice la decisione sull'oggetto della controversia/vertenza.

ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE (o extragiudiziale): Attività svolta al fine di comporre o evitare qualsiasi controversia/vertenza prima del ricorso al Giudice.

CARENZA : Lasso di tempo che intercorre tra la data di stipulazione della polizza e l'effettiva decorrenza della garanzia; durante tale periodo, quindi, la polizza, o parte di essa, non produce effetti.

CARTA VERDE: Certificato Internazionale di assicurazione che consente la circolazione del veicolo negli Stati Esteri in esso indicati.

CESSAZIONE DEL RISCHIO: Distruzione, demolizione, esportazione definitiva, cessazione definitiva della circolazione, furto, vendita o consegna in conto vendita del veicolo oggetto della copertura assicurativa; cessazione dell'attività di impresa o della professione oggetto della copertura assicurativa.

CIRCOLAZIONE: Movimento, fermata e sosta di veicoli su strada di uso pubblico, su aree a questa equiparate ed aree private.

CODICE DELLA STRADA: Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

CONDUCENTE: Proprietario o altra persona da questo autorizzata che conduce il veicolo.

CONDUZIONE - LOCAZIONE: Contratto con il quale una parte (locatore) consente ad un terzo (conduttore) l'utilizzazione di un bene mobile o immobile, dietro il pagamento di un canone, per un periodo di tempo determinato dalla legge o dal contratto.

CONSUMATORE: Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

CONTRAENTE: Soggetto che stipula l'assicurazione.

CONTRATTO/POLIZZA: Documento che prova l'assicurazione.

CONTROVERSIA/VERTENZA/SINISTRO: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

COSE: Oggetti materiali e animali.

DANNO A COSE: Distruzione totale o parziale di cose.

DANNO A PERSONE: Morte o lesioni personali.

DANNO DI NATURA CONTRATTUALE: Danno conseguente ad inadempimento di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.

DANNO EXTRA CONTRATTUALE: Danno ingiusto conseguente al fatto illecito di terzi, compiuto in violazione del generale dovere del neminem laedere (tra danneggiato e danneggiante non esiste alcun rapporto contrattuale).

DIMORA ABITUALE: Quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, oppure l'abitazione principale in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell'anno.

DIMORA SALTUARIA: Abitazione ubicata nel territorio italiano ove l'Assicurato non dimora abitualmente ma della quale dispone in qualsiasi momento.

DISDETTA: Atto unilaterale con il quale si impedisce il rinnovo del contratto assicurativo.

EVENTO: Fatto, futuro ed incerto, per il quale si stipula l'assicurazione.

FASE PROCEDIMENTALE: Attività in sede penale che ha inizio successivamente all'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro e comprende le indagini preliminari fino all'udienza preliminare.

FASE PROCESSUALE: In sede penale: si identifica col dibattimento.

FATTO: Qualunque comportamento originante l'evento.

FATTO ILLECITO: Qualunque fatto in violazione di specifiche norme previste dall'ordinamento giuridico (civile, penale o amministrativo).

FRANCHIGIA: Importo fisso e prestabilito che in caso di sinistro resta a carico del Contraente/Assicurato. Tale importo viene determinato in un valore assoluto o in percentuale sul massimale assicurato.

FURTO: Reato (art. 624 c.p.) perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

ILLECITO AMMINISTRATIVO: Violazione di una norma giuridica per cui viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

ILLECITO AMMINISTRATIVO DEPENALIZZATO: Fatto che per la legge non costituisce più reato e che si estingue con il pagamento di una somma di denaro alla Pubblica Amministrazione.

IMPUTAZIONE COLPOSA: Attribuzione di un reato commesso a causa di negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e regolamenti (Artt. 42 e 43 c.p.).

IMPUTAZIONE DOLOSA: Attribuzione di un reato commesso volontariamente (Art. 42 e 43 c.p.).

INADEMPIMENTO CONTRATTUALE: Violazione, non corretta o mancata esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto.

INCENDIO: Combustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INCIDENTE: Collisione tra veicoli, ribaltamento, urto contro qualsiasi ostacolo, uscita di strada.

INDENNIZZO/RIMBORSO: Somma dovuta dalla Società in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza.

INDENNIZZO DIRETTO: Disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale (D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 e successive modifiche).



INFORTUNIO: Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

INSORGENZA DEL SINISTRO: Momento iniziale del fatto, inteso come origine o causa prima, dal quale scaturisce la controversia.

INVALIDITA' PERMANENTE: Perdita a causa di infortunio, permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

MEDIAZIONE: Attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. L'istituto, originariamente introdotto dal D. Lgs. 28/2010 e dichiarato incostituzionale per eccesso di delega, è stato reintrodotta nel 2013, corretto nelle parti che presentavano profili di incostituzionalità. La mediazione è obbligatoria, quindi costituisce requisito di procedibilità, in alcune materie specificatamente previste dalla legge; al di fuori di questi casi la stessa è facoltativa oppure può essere disposta dal giudice.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA: Accordo (detto "convenzione di negoziazione") mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati. Istituto introdotto con il D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 16/2014.

NUCLEO FAMILIARE: Quello risultante dallo stato di famiglia dell'Assicurato al momento del sinistro.

POLIZZA: Documento, costituito dalle Condizioni di Assicurazione, che prova la stipula del contratto assicurativo disciplinando i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato.

PREMIO: Corrispettivo dovuto alla Società a fronte del rischio connesso alle garanzie prestate.

PROCEDIMENTI SPECIALI NEL PROCESSO PENALE: Riti regolamentati dal Libro VI del Codice di Procedura Penale - **Applicazione della pena su richiesta delle parti ("PATTEGGIAMENTO"):** L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al Giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

PROCEDIMENTI SPECIALI O D'URGENZA: Quelli previsti dal Libro IV del Codice di Procedura Civile.

PROFESSIONISTA: è la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.

REATO: Comportamento in violazione di norme penali. I reati vengono distinti nella legge penale in: Delitti, sanzionati con la reclusione e/o la multa; Contravvenzioni, sanzionate con l'arresto e/o l'ammenda.

RECESSO: Scioglimento di un contratto in corso mediante dichiarazione unilaterale di volontà comunicata all'altra parte.

RESPONSABILITA' CONTRATTUALE: La responsabilità in capo al soggetto debitore di risarcire i danni cagionati al creditore non eseguendo esattamente la prestazione dovuta in virtù del rapporto obbligatorio tra loro sorto attraverso un contratto o altra fonte di obbligazione (diverse dal fatto illecito).

RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE: La responsabilità derivante da fatto illecito (art. 2043 c.c.)

RISCHIO: Probabilità che si verifichi la controversia, la vertenza o il sinistro.

RIVALSA/AZIONE DI RIVALSA: Diritto che un'impresa di assicurazione ha di recuperare nei confronti del contraente o dell'assicurato le somme che abbia dovuto corrispondere in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o per franchigia.

SANZIONE AMMINISTRATIVA: Provvedimento dell'Autorità Amministrativa/Giudiziaria conseguente alla violazione di disposizioni di natura non penale. La sanzione può essere: Pecuniaria (pagamento di una somma di denaro), Accessoria (di natura diversa, quale sospensione, revoca, destituzione, confisca, sequestro, fermo, ecc...).

SCOPERTO: percentuale della somma liquidabile a termini di polizza, che rimane a carico del Contraente/Assicurato per ciascun sinistro con un minimo fisso predeterminato.

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO: Sentenza non più impugnabile con i mezzi ordinari, in quanto decorsi i termini utili per proporre l'impugnazione stessa.

SINISTRO: Evento corrispondente al verificarsi del rischio assicurato.

SOCIETA'/IMPRESA: SLP Assicurazioni Spese Legali Peritali e Rischio Accessori S.p.A..

SPESE DI GIUSTIZIA CIVILE: Spese che nel procedimento civile vengono sostenute dalle parti in causa e che, a conclusione del giudizio, possono essere dal Giudice attribuite alla parte soccombente o essere equamente distribuite (compensazione delle spese).

SPESE DI GIUSTIZIA PENALE: Spese del processo penale che il condannato deve pagare allo Stato (Art. 535 c. 1 c.p.p.).

SPESE DI SOCCOMBENZA NEL PROCEDIMENTO CIVILE: Spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa.

SPESE LEGALI: Quelle esposte nella parcella del patrocinatore (avvocato o altro soggetto abilitato) e definite come onorari e diritti.

SPESE PERITALI: Quelle spettanti ai periti nominati dalle parti (consulenti tecnici di parte) o dal Giudice (consulenti tecnici d'ufficio-C.T.U.).

TACITO RINNOVO : Clausola che prevede il rinnovo automatico del contratto alla scadenza in assenza di regolare disdetta.

TERZO: Qualsiasi soggetto diverso dall'Assicurato o dal Contraente.

TRANSAZIONE: Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, definiscono un contenzioso, anche giudiziale.

TRASPORTATI: Persone regolarmente trasportate sul veicolo indicato in polizza o guidato dalla persona titolare della patente indicata in polizza.

TRATTAZIONE EXTRAGIUDIZIALE: Attività che precede o viene esperita in sede diversa dal giudizio o dall'arbitrato volta al componimento del contenzioso, evitando il ricorso al Giudice.

TUTELA LEGALE: Assicurazione delle spese legali e peritali, ai sensi degli artt. 163,164,173, 174 del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005.

UNICO CASO ASSICURATIVO: Fatto dannoso e/o controversia/vertenza/sinistro che coinvolga più assicurati.

URTO: Collisione tra due o più corpi.

VEICOLO: Mezzo utilizzato per la circolazione, generalmente su strada, con motore meccanico e guidato dall'uomo.

VERTENZA o CONTROVERSIA AMMINISTRATIVA: Contenzioso in cui una delle parti coinvolte è lo Stato o un Ente Pubblico. La risoluzione della vertenza/controversia è demandata all'Autorità Amministrativa competente: T.A.R., Consiglio di Stato ecc...

VERTENZA o CONTROVERSIA CONTRATTUALE: Lite insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di una obbligazione derivante da accordi, patti, contratti.



ARTICOLI DI LEGGE RICHIAMATI

- CODICE CIVILE:

ART. 1469 bis (Contratti del consumatore).

Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore.

ART. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave).

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

ART. 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave).

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

ART. 1894 (Assicurazione in nome o per conto di terzi)

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

ART. 1897 (Diminuzione del rischio).

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

ART. 1898 (Aggravamento del rischio).

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

ART. 1899 (Durata dell'assicurazione).

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

ART. 1901 (Mancato pagamento del premio).

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

ART. 1910 (Alienazione delle cose assicurate).

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

ART. 1913 (Avviso all'assicuratore in caso di sinistro)

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

ART. 1917 (Assicurazione della responsabile civile)

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.



Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

ART. 1918 (Alienazione delle cose assicurate)

L'alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.

L'assicurato, che non comunica all'assicuratore l'avvenuta alienazione e all'acquirente l'esistenza del contratto di assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell'alienazione.

I diritti e gli obblighi dell'assicurato passano all'acquirente, se questi, avuta notizia dell'esistenza del contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all'alienazione, non dichiara all'assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano in tal caso all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso.

L'assicuratore, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia dell'avvenuta alienazione, può recedere dal contratto, con preavviso di quindici giorni, che può essere dato anche mediante raccomandata.

Se è stata emessa una polizza all'ordine o al portatore, nessuna notizia dell'alienazione deve essere data all'assicuratore, e così quest'ultimo come l'acquirente non possono recedere dal contratto.

ART. 2952 (Prescrizione in materia di assicurazione)

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

- CODICE PENALE:

ART. 589-bis : (Omicidio stradale)

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

- 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
- 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
- 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

ART. 590-bis : (Lesioni personali stradali gravi o gravissime)

Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:

- 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
- 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
- 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

- CODICE DI PROCEDURA PENALE

ART. 535 : (Condanna alle spese)

1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali.
- (2. *Abrogato*)
3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'articolo 692.
4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'articolo 130.

- **CODICE DELLA STRADA** D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni

ART. 126 - bis

1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.

2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro 30 giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di 30 giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 284 a euro 1.133. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.

3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a cui è autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. La riacquisizione avviene all'esito di una prova d'esame. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.

5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.

6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.

6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne dà notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

- **D.M. 04/06/2019 n. 229 - Tipologie e caratteristiche dei dispositivi per la micromobilità elettrica**

ART: 2 (Tipologie e caratteristiche dei dispositivi per la micromobilità elettrica)

1. Le tipologie dei dispositivi per la micromobilità elettrica ammesse alla sperimentazione di cui all'art. 1 sono esclusivamente i seguenti:

- hoverboard; - segway; - monopattini; - monowheel (.....)

- **CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE (C.A.P.)** Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209

ART. 150 (Disciplina del sistema di risarcimento diretto)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica^(*), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:

a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;

b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;

c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;

d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;

e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.

2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.

3. L'IVASS vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.

2. L'impresa può

- a) svolgere direttamente l'attività di gestione dei sinistri e quella di consulenza;
- b) affidarla ad un'impresa distinta;
- c) prevedere nel contratto il diritto per l'assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'impresa di assicurazione, a un avvocato o ad altro professionista abilitato dalla legge da lui scelto.

3. Qualora l'impresa si avvalga della facoltà di cui al comma 2, lettera a), devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) se l'impresa è multiramo, il personale di cui si avvale non deve svolgere, per conto della stessa, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in un altro ramo esercitato dall'impresa;
- b) indipendentemente dal fatto che l'impresa sia multiramo o specializzata, il personale non deve svolgere, per conto di altra impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni contro i danni che abbia con la prima legami finanziari, commerciali o amministrativi, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in altri rami esercitati dall'impresa con la quale intercorrono i predetti legami.

4. L'impresa deve dichiarare nel contratto se intende avvalersi della facoltà di cui al comma 2, lettera b), indicando la denominazione sociale dell'impresa alla quale affida la gestione dei sinistri. Quando l'impresa ha legami con un'altra impresa che esercita le assicurazioni contro i danni, il personale incaricato della gestione dei sinistri o della relativa consulenza non può esercitare la stessa o analoga attività in altri rami esercitati da quest'ultima impresa. L'impresa cui sia affidata la gestione dei sinistri è soggetta alla vigilanza dell'IVASS.

5. L'impresa può adottare una diversa modalità operativa previa comunicazione all'IVASS e con effetto solo per i contratti stipulati successivamente alla comunicazione medesima.

CAPO II ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE E ASSICURAZIONE DI ASSISTENZA

ART. 173 (Assicurazione di tutela legale)

1. L'assicurazione di tutela legale è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione, verso pagamento di un premio, si obbliga a prendere a carico le spese legali peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dall'impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale.

ART. 174 (Diritti dell'assicurato nell'assicurazione di tutela legale)

1. Il contratto di assicurazione di tutela legale deve espressamente prevedere in funzione di tutela dell'assicurato che il medesimo, qualora necessiti dell'assistenza di un professionista per la difesa o la rappresentanza dei propri interessi in un procedimento giudiziario o amministrativo oppure nel caso di conflitto di interessi con l'impresa stessa, abbia la facoltà di scelta del professionista, purché quest'ultimo sia abilitato secondo la normativa applicabile.

2. In caso di disaccordo tra l'assicurato e l'impresa sulla gestione del sinistro, le parti possono adire l'autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità. Tale seconda facoltà deve essere esplicitamente prevista nel contratto.

3. Fermo restando il diritto dell'assicurato di avvalersi della facoltà di cui al comma 1, non è necessario che le condizioni di contratto prevedano espressamente la medesima facoltà quando sono cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'assicurazione di tutela legale è limitata a controversie derivanti dall'utilizzazione di veicoli stradali nel territorio della Repubblica; b) la medesima è collegata ad un contratto di assicurazione di assistenza da prestare in caso di incidente o guasto relativamente allo stesso veicolo; c) non l'impresa di assicurazione della tutela legale né l'impresa di assicurazione dell'assistenza esercitano il ramo della responsabilità civile.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, qualora l'impresa assicuri per la tutela legale entrambe le parti della controversia, queste devono essere assistite e rappresentate da avvocati, o altri soggetti abilitati dalla legislazione vigente, indipendenti dall'impresa di assicurazione.

5. Ogni qualvolta sorga un conflitto di interessi tra l'assicurato e l'impresa di assicurazione o esista disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, l'impresa richiama per iscritto l'attenzione dell'assicurato sulla possibilità di avvalersi dei diritti di cui al presente articolo ovvero sulla possibilità di avvalersi dell'arbitrato di cui al comma 2.

- **CODICE DEL CONSUMO** Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206

ART. 34 (Accertamento della vessatorietà delle clausole)

1. La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.

2. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.

3. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riprodotte di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.

4. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.

5. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.

- Legge 31/12/2012 n. 31 - Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense

ART. 1 (Disciplina dell'ordinamento forense)

1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina la professione di avvocato.
(...)

- D. Lgs. 04/03/2010 n. 28 (successivamente modificato anche dalla Legge n. 98/2013) - Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

ART. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

- a) **mediazione**: l'attività comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;